



A.G.C.I.

Federazione Regionale Sardegna

S T A T U T O

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Angela', written below the text 'Il Presidente'.

AGCI SARDEGNA
Associazione Generale delle Cooperative Italiane
Statuto della Federazione Regionale della Sardegna

Art. 1 – Costituzione - Natura – Finalità

La Federazione Regionale della Sardegna è l'articolazione territoriale regionale di AGCI ed è costituita dagli enti iscritti aventi sede nella Regione Sarda, ai sensi e con le finalità previste dagli artt. 2, 6 e 7 dello Statuto Nazionale.

Essa opera in favore delle Cooperative, delle Associazioni e degli altri Enti anche non cooperativi, di cui al secondo comma del successivo art. 3 - che sono organismi democratici e che hanno per scopo il miglioramento economico, l'elevazione morale, sociale e culturale dei propri soci.

L'A.G.C.I., ispirando la sua azione ai principi del Movimento Cooperativo laico e democratico, costituisce il sistema degli enti associati.

Essa promuove la diffusione e lo sviluppo della Cooperazione ispirandosi ai principi della Alleanza Cooperativa Internazionale. Contribuisce alla elaborazione e realizzazione di un progetto generale di sviluppo economico, sociale, civile, riformatore e progressista legato ai sistemi liberi e democratici in collaborazione ed in confronto con le Istituzioni, le forze culturali, sociali e politiche.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2 - Compiti e Funzioni

La Federazione Regionale della Sardegna nell'ambito del territorio regionale si propone di:

- a) assumere una funzione di orientamento, programmazione e promozione dell'attività degli enti cooperativi ad essa associati;
- b) esercitare le funzioni previste dall'art. 2 dello Statuto dell'Associazione Nazionale, dalle deliberazioni degli organi direttivi nazionali dell'AGCI, dal presente Statuto ed ogni altra funzione derivante da leggi, regolamenti ed atti delle pubbliche istituzioni regionali;
- c) promuovere lo sviluppo del movimento cooperativo in armonia con le moderne esigenze della cooperazione e con gli interessi generali dell'economia nazionale;
- d) diffondere e sviluppare la coscienza cooperativa promuovendo o favorendo la formazione culturale tecnica professionale dei operatori;
- e) esercitare la rappresentanza e la tutela economica e morale, nel territorio regionale degli enti cooperativi aderenti;
- f) proporre agli Organi pubblici regionali le riforme e l'adeguamento della legislazione sulla cooperazione;
- g) esercitare l'attività di coordinamento e di indirizzo delle politiche delle Federazioni provinciali operanti nel

territorio regionale e fissare criteri precisi di ripartizione dei loro compiti e delle competenze

- h) assistere gli enti aderenti nello svolgimento delle loro attività, favorendo e promuovendo il loro inserimento nell'ambito dell'economia regionale e nazionale;
- i) intervenire nella stipulazione di patti di lavoro regionali con le organizzazioni sindacali competenti e di assistere gli enti aderenti nella composizione di eventuali vertenze di lavoro;
- j) intervenire, a richiesta degli interessati, per risolvere eventuali vertenze tra gli enti associati e Federazioni provinciali, dandone notizia all'AGCI nazionale;
- k) esercitare nell'ambito delle direttive dell'Associazione l'attività revisionale sugli enti cooperativi iscritti ai sensi delle leggi nazionali in materia;
- l) svolgere qualsiasi altra attività utile alle cooperative associate ed al movimento cooperativo;
- m) designare propri rappresentanti in enti regionali nei quali, sia ammessa o richiesta la rappresentanza del movimento cooperativo associato e mutualistico della Regione Sardegna fatta salva la competenza degli Organi nazionali prevista dallo Statuto nazionale dell'AGCI;
- n) promuovere, nel pieno rispetto e con i limiti di legge, la costituzione - diretta o tramite strutture operative a sé riferibili - ovvero la costituzione e/o la partecipazione a società di capitali, anche finanziarie, e/o a consorzi nazionali ed internazionali anche per lo svolgimento di operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali e quanto altro necessario allo svolgimento della propria attività ed al raggiungimento del presente oggetto associativo;
- o) ottenere per il conseguimento delle proprie finalità, contributi e sussidi dalle pubbliche Istituzioni e da enti privati;
- p) promuovere e sviluppare in piena autonomia e nella salvaguardia del ruolo e degli obiettivi propri della A.G.C.I. il rapporto di collaborazione con altre Organizzazioni cooperativistiche sindacali, professionali, dell'imprenditoria privata e pubblica nell'ambito della tutela degli interessi degli enti associati e dello sviluppo dell'Associazione;
- q) favorire la costituzione di enti ed istituti di formazione di propria emanazione a tutti i livelli dell'organizzazione ed esercitare l'attività di formazione professionale, qualificazione e riqualificazione degli operatori cooperativi e dei giovani che aspirano ad inserirsi nelle realtà aziendali e nelle strutture della A.G.C.I.;
- r) promuovere lo sviluppo di rapporti di collaborazione economica, commerciale, finanziaria e culturale tra gli enti cooperativi aderenti, le diverse Organizzazioni cooperative italiane e quelle dei Paesi esteri.

Art. 3 – Strutture

La Federazione Regionale si organizza in conformità ai compiti di cui all'art. 2 del presente Statuto e secondo le deliberazioni dei propri organi sempre nel rispetto dello Statuto Nazionale, del suo regolamento e delle deliberazioni degli Organi Nazionali dell'AGCI.

La Federazione Regionale può articolarsi sul territorio in Federazioni Provinciali o Interprovinciali e Associazioni Regionali di Settore, previa autorizzazione della Presidenza Nazionale.

Art. 4 -Enti associati

Possono aderire all'Associazione le società cooperative e loro consorzi, le mutue e le associazioni a carattere mutualistico, costituiti ai sensi di legge nonché, con specifiche modalità regolamentari, le associazioni legalmente riconosciute e le altre realtà imprenditoriali in qualsiasi forma costituite alle quali il Movimento Cooperativo direttamente o indirettamente partecipi o ne abbia il controllo.

Possono altresì far parte della Associazione le imprese non cooperative, purché partecipate da cooperative o la cui attività sia finalizzata e correlata agli obiettivi di sviluppo del Movimento cooperativo.

Gli enti aderenti all'AGCI sono associati di diritto all'Associazione Territoriale competente per territorio e alla Associazione Nazionale del Settore nel quale ciascun ente svolge la principale sua attività.

Art. 5 -Enti associati

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli enti di cui all'art. 4 debbono presentare alla sede Nazionale, tramite l'Associazione territoriale competente, domanda di ammissione corredata dai documenti previsti dal

Regolamento organizzativo. L'Associazione Provinciale, quando non coincida con quella regionale, deve trasmettere la domanda all'Associazione regionale competente, entro 30 giorni dal ricevimento corredata del proprio parere. L'Associazione regionale quando riceve la domanda di ammissione sia direttamente che tramite l'Associazione territoriale, deve trasmettere la domanda medesima entro 30 giorni dal ricevimento corredata del proprio parere.

Art. 6 Obblighi e diritti degli Enti associati

L'Ente iscritto all'AGCI, oltre ad essere soggetto agli obblighi e ai diritti stabiliti dagli art. 5 dello Statuto Nazionale, è tenuto in particolare:

- a) all'osservanza delle deliberazioni assunte dagli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali dell'AGCI;
- b) al pagamento delle quote associative e contributive nazionali nelle misure deliberate dal Congresso e con le modalità previste dal Regolamento amministrativo;
- c) al versamento delle contribuzioni alla Federazione regionale e provinciale nella misura e con le modalità deliberate dal Congresso regionale su proposta dei Consigli Generali Provinciali e Regionale;
- d) all'invio dei bilanci annuali e delle relative relazioni anche mediante l'utilizzo delle moderne modalità tecnologiche ed informatiche disponibili;
- e) all'accettazione, secondo le norme in vigore, delle procedure e dei tempi fissati per le ispezioni ordinarie e per il pagamento del relativo contributo stabilito dai competenti Ministeri, con le modalità previste nel Regolamento Amministrativo;

f) non adesione ad altre Associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle della A.G.C.I.. La contemporanea iscrizione ad altra od altre Associazioni della Cooperazione giuridicamente riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577, convertito in legge n. 302 del 1951, può essere autorizzata a richiesta, e previo parere della Associazione Territoriale e di Settore competenti, dalla Presidenza Nazionale;

g) l'Ente iscritto, a fronte dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, usufruisce dell'assistenza e tutela nell'ambito di quanto indicato all'art. 2 del presente Statuto;

Il recesso dall'Associazione, con atto giuridicamente valido a revocare l'adesione, con preavviso di almeno tre mesi, deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto con il 31 dicembre dell'anno in corso nel rispetto dell'art. 24 del Codice civile.

Ai fini della vigilanza ordinaria l'ente receduto resta soggetto al controllo revisionale della Associazione fino alla conclusione del biennio entro il quale il recesso si produce ai sensi della vigente normativa.

Il mancato rispetto degli obblighi associativi o di specifiche disposizioni della Presidenza Nazionale, può costituire motivo di esclusione, sentiti gli Organi Provinciali e Settoriali, da parte della Presidenza Nazionale.

La Presidenza della Federazione Regionale può proporre alla Presidenza nazionale l'esclusione dall'Associazione di cooperative ed enti che non ottemperino agli obblighi statutari e alle deliberazioni degli organi competenti, dandone comunicazione alla Federazione provinciale competente.

L'ente escluso può ricorrere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento al Collegio nazionale dei probiviri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto nazionale.

Le quote e/o contributi associativi sottoscritti dai sodalizi associati non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, le stesse non sono rivalutabili.

Art. 7 – Organi

Sono Organi della Federazione Regionale:

- 1) il Congresso Regionale
- 2) il Consiglio Generale Regionale
- 3) la Presidenza Regionale
- 4) il Presidente
- 5) il Collegio dei Revisori dei conti
- 6) il Collegio dei Probiviri

Art. 8 - Congresso Regionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo di A..G.C.I.

Fatto salvo il diritto degli aderenti ad AGCI di partecipare direttamente con il rappresentante legale, il Congresso Regionale è composto dai delegati rappresentanti degli Enti aventi sede nella circoscrizione regionale iscritti all'Associazione ed in regola con il versamento di quote e contribuzioni previste dalle

lettere b) e c) dell'art. 5 del presente Statuto, designati dagli Enti stessi in conformità con quanto previsto dal Regolamento congressuale nazionale con criteri di rappresentanza proporzionata all'importanza economica e sociale degli Enti.

Spetta al Congresso:

- a) approvare la relazione politica e programmatica della Presidenza Regionale;
- b) formulare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione e determinare, su proposta della Presidenza uscente, l'importo della quota associativa annuale, nonché la misura percentuale per la determinazione della quota contributiva ed il relativo tetto massimo.
- c) eleggere i delegati degli Enti iscritti al Congresso Nazionale con le modalità previste dal regolamento congressuale;
- d) eleggere il Consiglio Generale Regionale, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, i cui membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
- e) decidere sulle modifiche dello Statuto: in tal caso è necessario che siano presenti o rappresentati dell'assemblea, non meno dei quattro quinti degli Enti iscritti, le deliberazioni relative siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- f) deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del suo patrimonio. In tal caso occorre la presenza di delegati degli Enti cooperativi rappresentanti almeno i quattro quinti degli Enti iscritti, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti;

Art. 9 - Convocazione e costituzione del Congresso o Assemblea Regionale

Il Congresso è convocato dal Consiglio Generale in via ordinaria ogni 3 anni nella data e nella località prescelta dal Consiglio Generale Regionale e previa autorizzazione della Presidenza Regionale.

Il Consiglio Generale Regionale deve convocare il Congresso quando lo richieda, con apposita domanda motivata, almeno la metà degli Enti associati in regola con la contribuzione o due terzi delle Associazioni Provinciali.

Le Associazioni Provinciali potranno chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di altri argomenti comunicandoli alla Presidenza Regionale della Associazione almeno quindici giorni prima del Congresso.

La Presidenza Regionale delibererà sulla loro ammissibilità.

I lavori congressuali sono disciplinati dal regolamento congressuale approvato dal Consiglio Generale Regionale., sulla base di uno schema predisposto in via generale dalla Presidenza Nazionale. Il regolamento congressuale dovrà prevedere anche le regole congressuali delle Associazioni Provinciali e Interprovinciali ed i criteri di rappresentatività degli associati di base al Congresso Regionale. Nel caso in cui detti regolamenti non fossero adottati, si applicano le norme del Regolamento congressuale nazionale.

I regolamenti sono approvati dalla Presidenza Nazionale dell' AGCI.

- i) Generale è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima convocazione e con due quinti dei suoi componenti in seconda convocazione;
- j) deliberare, su proposta della Presidenza , l'elezione, la revoca e la decadenza di uno o più membri del Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri, nei casi previsti dal presente Statuto;
- k) indire referendum tra gli enti aderenti su questioni di particolare interesse per il Movimento Cooperativo.

Il Consiglio generale, all'inizio di ogni seduta, provvederà a nominare un segretario verbalizzante anche al di fuori dei propri componenti.

Il verbale di ogni seduta redatto come disposto al precedente comma 2, deve essere approvato dal Consiglio generale prima di essere trascritto.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente, che può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi, rappresenta l'Associazione, ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale, e della Presidenza Regionale e vigila sull'attuazione dei deliberati degli Organi della Associazione.

1. Firma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed amministrativa in qualunque sede e grado di giurisdizione.
2. Il Presidente può delegare determinate sue funzioni, in via temporanea o permanente, ai componenti della Presidenza .
3. In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario.
4. In caso di dimissioni, revoca o cessazione del Presidente per qualsiasi motivo, il Vice Presidente Vicario convoca entro 30 giorni il Consiglio Generale, per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 -La Presidenza: composizione e poteri

Compiti della Presidenza Regionale sono:

- a) eleggere, su proposta del Presidente uno o più Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie;
- b) esprimere il parere sulle domande di iscrizione degli enti pervenute alle Federazioni provinciali come previsto dall'art. 4 dello Statuto nazionale;
- c) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari dell'Associazione, rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 aprile, nonché deliberare sulle spese e sui contratti che impegnano l'associazione in forma pluriennale;
- d) deliberare in caso di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio Generale con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni alla ratifica dello stesso;
- e) fissare le indennità di carica degli Organi della Associazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio Generale assieme ai propri bilanci;

Nel caso di dimissioni, decadenza, revoca o cessazione di uno o più componenti, il Collegio viene ricomposto dal Consiglio Generale.

Art. 18 IL Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti nominati dal Congresso. Esso nel suo seno elegge il Presidente. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Nel caso che il Collegio dei Probiviri si riduca per qualsiasi motivo a meno di tre membri, il Consiglio Generale, su proposta della Presidenza Regionale, provvede al reintegro.
3. Il Collegio dei Probiviri si insedia a seguito del ricorso degli interessati ed esamina le controversie insorte tra l'Associazione e gli Enti associati ovvero tra questa ed i Membri degli Organi delle Associazioni Territoriali o di Settore, con poteri di bonario compositore.
4. Nel pieno rispetto del contraddittorio, delle esigenze delle parti in contenzioso e dell' esigenza imprescindibile della unitarietà di indirizzo e di scopi politico-sindacali, il collegio manifesta le sue determinazioni entro novanta giorni dal suo insediamento.
5. La presentazione dei ricorsi non sospende l'efficacia degli eventuali provvedimenti impugnati.
6. Ove il ricorso sia proposto avverso provvedimenti relativi a fatti per i quali sia in corso un procedimento penale (o un procedimento penale sopraggiunga al procedimento di composizione in atto) il Collegio deve sospendere il procedimento sino alla definizione del procedimento penale.

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale della Federazione Regionale è formato:

- a) da beni mobili e immobili e dai valori che per acquisto, lascito, donazione o qualsivoglia titolo, vengano in proprietà della Federazione Regionale;
- b) dalle somme accantonate a qualsiasi scopo fino a quando non siano erogate.
- c) Del patrimonio della Associazione deve essere tenuto in un apposito registro l'inventario da allegare al bilancio.

Art. 20 – Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) dall'ammontare delle quote di iscrizione, associative e dei contributi che gli enti associati devono corrispondere alla Associazione in base alle deliberazioni degli Organi competenti ed alle vigenti norme di Legge;
- b) introiti per abbonamenti a periodici e riviste editi dalla Federazione Regionale;
- c) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- d) somme incassate per atti di liberalità;

- e)
- f)
- g) contributi e concorsi di enti pubblici ed ogni altro cespite;

Art. 21- Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo deve essere deliberato dalla Presidenza Regionale entro il 31 Dicembre antecedente l'esercizio cui si riferisce.

Entro il 30 maggio di ogni anno la Presidenza trasmette al Collegio dei Revisori per le determinazioni di competenza, lo schema dei rendiconti economici e finanziari dell'esercizio decorso e relativa relazione.

Art. 22 - Scioglimento della Federazione Regionale

In caso di scioglimento della Federazione Regionale il Congresso nominerà almeno tre liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio netto dell'Associazione, in caso di suo scioglimento, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e/o al Fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 59/1992, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n 662, salvo altra destinazione imposta dalla legge, secondo le deliberazioni del Congresso.

Art. 23 Norme transitorie finali

Eventuali modifiche chieste da organi nazionali o da autorità statali o regionali potranno essere apportate al presente Statuto dalla Presidenza regionale e successivamente sottoposte a ratifica del Consiglio Regionale.

La Federazione Regionale, nel caso in cui non siano costituite una o più Federazioni provinciali nel territorio di sua competenza, svolge nei confronti degli Enti iscritti, le funzioni attribuite alle Federazioni Provinciali.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto Nazionale dell'AGCI e quelle dell'art. 36 e seguenti del c.c ..

In ogni caso si intendono nulle le norme del presente Statuto che fossero o divenissero eventualmente incompatibili o comunque contrastanti con lo Statuto Nazionale dell'AGCI.

26890

5858

30



Il Presidente





MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

EUROITALIA SARDEGNA SpA

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO PROV. PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)



4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE AGCI SARDEGNA		NOME		DATA DI NASCITA		
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE SARAGLIU	PROV. CA	CODICE FISCALE 82009800909			

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA		
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE			



6. UFFICIO O ENTE 805	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO Anno Numero 2009	
--------------------------	--------------------------	----------------	------------	--	--

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARI
1097	ATA/STAMP ASS.M	160,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

160,00

EURO (lettere)

CENTOSessantomica/00

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mes	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELO
			552	2822

EUROITALIA SARDEGNA S.p.A.
 Agenzia di concessione
 Provincia di Cagliari
 17 DIC 2009
 27 - IL CASSIERE
 PAGATO

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO